

**D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.**  
**Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.**

Publicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2006, n. 230.

Presentato per la conversione alla Camera dei deputati in data 3 ottobre 2006, con il n. 1750

**Capo X**  
**Disposizioni in materia di università**

**35. Organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.**

1. All'articolo 1, comma 8, del *decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2006, n. 233*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonchè un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.»; nel comma 8-*bis* del medesimo articolo 1 sono soppresse le parole: «, il Ministero dell'università e della ricerca».

**36. Valutazione del sistema universitario e della ricerca.**

1. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonchè dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:

a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;

b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;

c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

2. I risultati delle attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

a) la struttura e il funzionamento dell'Agenzia, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, contestualmente alla effettiva operatività dell'Agenzia, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del *decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204*, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della *legge 19 ottobre 1999, n. 370*, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del *decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127*, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del *decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128*.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNSVU, nonchè, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della *legge 30 dicembre 2004, n. 311*.

**37. Disposizioni in materia di ordinamento universitario.**

1. Il comma 2-*ter* dell'articolo 16 del *decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398*, è sostituito dal seguente:

«2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la **laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche** sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Per tali soggetti, **a decorrere dall'anno accademico 2007-2008**, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 **può essere articolato sulla durata di un anno.**».

2. All'articolo 22, comma 13, della *legge 28 dicembre 2001, n. 448*, nel primo periodo, le parole: «è riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «può essere riconosciuto». Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta.

3. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 5, della *legge 27 dicembre 2002, n. 289*, si provvede con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, fermi restando i principi e i criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo altresì idonei interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) sull'attività svolta, anche da parte delle università e delle istituzioni già abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non può essere autorizzata l'istituzione di nuove università telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.